

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 5 luglio 2021)

Relatrice di maggioranza: JESSICA MARCOZZI
Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

sulla proposta di legge n. 59
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli,
Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi

presentata in data 17 giugno 2021

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE
PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA

Testo proposto**Art. 1**
(Istituzione)

1. E' istituita la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, in memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018.

2. La Giornata regionale del divertimento in sicurezza è celebrata l'8 dicembre di ogni anno.

Art. 2
(Iniziative)

1. La Regione, in occasione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza:

- a) promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, sul tema del divertimento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018;
- b) sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla medesima giornata promosse da associazioni costituite al fine di ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo e di sensibilizzare la comunità tutta verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.

2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", ed equivalente incremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Istituzione)

Identico

Art. 2
(Iniziative)

Identico

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.